DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA

Art. 39

Disposizioni in materia di beni culturali

Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106, comma 2, la parola: «soprintendente» e' sostituita dalla seguente: «Ministero»;

b) all'articolo 146:

1) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi ....»;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed e' reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;

3) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98.». I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati. 1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 24 settembre 2008, n. 182, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di indirizzo per la societa' Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ha facolta' di proporre osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Lo schema del decreto recante l'atto di indirizzo e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Versione in vigore dal 21 agosto 2013, non più in vigore dal 1 gennaio 2016 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
Estremi	Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Titolo	II — Semplificazioni
Capo	I — Misure per la semplificazione amministrativa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-rilancio-dell-economia/art-39-disposizioni-in-materia-di-beni-culturali/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it